

Giacomo

Talam

**ACCORDO PER LA TRASFORMAZIONE IN FORME A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI DEL PERSONALE DEL RUOLO CREDITO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A. ASSUNTO PRECEDENTEMENTE ALL'1/1/1991**

Il giorno 30/06/98 presso la Sede Centrale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. in Padova via Trieste, 57/59

fra

la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., rappresentata dall'Amministratore Delegato rag. Pio Bussolotto

e

le seguenti Rappresentanze Sindacali Aziendali del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., così costituite:

- Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) rappresentata dai Signori:  
rag. Alessandro Bazzan, rag. Roberto Rolandi
- Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL) rappresentata dai Signori:  
rag. Emanuele Morosinotto, dr. Francesco Pellizzari, dr. Giancarlo Zanetto
- Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL) rappresentata dai Signori:  
rag. Luciano Fozzati, rag. Francesco Gambato, rag. Federico Schiavon
- Unione Italiana Lavoratori - Credito e Assicurazioni (UIL C.A.) rappresentata dai Signori:  
rag. Francesco Sacchetto, rag. Albino Schiavo, sig. Patrizio Zanella
- Sindacato Nazionale Personale Direttivo Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno ed Enti Equiparati (SINDIRCASSE) rappresentata dai Signori:  
rag. Orfeo Agostinetto, rag. Umberto Perosa, rag. Franco Zago, dr. Oscar Zecchin




## PREMESSO

che il trattamento previdenziale aziendale del personale del ruolo credito della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. assunto precedentemente all'1/1/1991 è attualmente disciplinato da:

- Statuto della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, riconosciuta come Ente Morale con R.D. 23 dicembre 1937 n. 2329, già fondo esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria, disciplinata dalla Legge 30/7/1990, n. 218 e dal D.Lgs 20/11/1990, n. 357, nonché dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs 21/4/1993, n. 124, avente lo scopo di garantire agli iscritti alla data del 31/12/1990, ai già pensionati alla medesima data, nonché ai loro superstiti aventi diritto, un trattamento di pensione integrativo e/o aggiuntivo delle prestazioni tempo per tempo erogate dall'a.g.o. (Statuto approvato mediante referendum in data 4/12/1997 ed operativo ai sensi dell'art. 18 comma 6 bis del D.Lgs n. 124/93, modificato dal comma 40 dell'art. 59 della Legge 27/12/1997, n. 449);
- Regolamento del Fondo Integrativo di Pensione, costituito in data 29 giugno 1982, nell'ambito del patrimonio della Cassa di Risparmio con individuazione dei beni ex art. 2117 c.c., avente la finalità di erogare un trattamento pensionistico integrativo e/o aggiuntivo di quello garantito dall'a.g.o. e/o dalla Cassa di Previdenza di cui sopra, disciplinato ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs 21/4/1993, n. 124, di cui all'Allegato B) dell'Accordo stipulato il 9/10/1997;
- Accordo 9/10/1997 Allegato C) regolante la Contribuzione a carico della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. per il finanziamento dei trattamenti previdenziali integrativi;

## VISTO

- il D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 59, comma 3, della Legge 27/12/1997, n. 449, che consente che le forme pensionistiche di cui alla premessa possano essere trasformate in forme a contribuzione definita mediante accordi da stipularsi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della Legge 20/5/1970, n. 300, entro il termine di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1998;



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct marks, including a large stylized signature, a smaller one, and several sets of initials or short signatures. A small number '2' is written between the fourth and fifth marks.



## CONSIDERATO

che sussiste fra le parti la comune volontà di addivenire ad una razionalizzazione ed omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali complementari, vigenti per il personale del ruolo credito dipendente dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. assunto precedentemente all'1/1/1991 e iscritto alle forme pensionistiche di cui alla premessa, attivando la contrattazione collettiva aziendale ex art. 59 comma 3 della Legge n. 449/97 per la trasformazione in un'unica forma a contribuzione definita mediante la confluenza del Fondo Integrativo di Pensione nella Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

Premesso tutto ciò, che costituisce parte integrante del presente accordo,

## SI CONVIENE

la trasformazione dei trattamenti pensionistici aziendali nei termini che seguono.

Nel presente accordo, per brevità:

- la "Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo" è denominata "Cassa di Previdenza";
- la "Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." è denominata "Cassa di Risparmio";
- il "Fondo Integrativo di Pensione" di cui al Regolamento contenuto nell'Allegato B) dell'Accordo 9/10/1997 è denominato "FIP";
- l'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall'INPS" è denominata "a.g.o.".

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct marks, including a large, complex signature on the far left, a smaller signature, a signature with a long horizontal stroke, a signature with a large loop, a signature with a small number '3' below it, a signature with a large loop, and a signature with a large 'A' above it. The handwriting is cursive and varies in style.

### Articolo 1 - Destinatari

Destinatari del presente accordo sono i dipendenti del ruolo credito della Cassa di Risparmio assunti precedentemente all'1/1/1991 e in servizio alla data del 30 giugno 1998, già iscritti alla Cassa di Previdenza e al FIP, regimi operanti a prestazioni definite, nonché i titolari di pensione dei medesimi fondi per quanto successivamente previsto per gli stessi.

### Articolo 2 - Cassa di Previdenza

Con riferimento al 1° gennaio 1998, presso la Cassa di Previdenza viene costituita una Sezione a contribuzione definita, mediante la trasformazione del regime a prestazioni definite in atto per i dipendenti di cui all'articolo 1 in precedenza regolato a norma dello Statuto vigente.

La Sezione a contribuzione definita viene dotata di un proprio patrimonio, con contabilità separata rispetto a quello della Sezione a prestazioni definite; il patrimonio della Sezione a prestazioni definite ed i rendimenti dello stesso rimangono vincolati a garanzia delle prestazioni presenti e future in via prioritaria e principale rispetto alla garanzia sussidiaria della Cassa di Risparmio.

La gestione dei patrimoni di cui al comma precedente è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza.

### Articolo 3 - Cassa di Previdenza - dotazione iniziale

La dotazione iniziale da attribuire agli iscritti alla Cassa di Previdenza di cui all'articolo 1 avviene secondo la seguente formula:

$$\text{dotazione iniziale del singolo iscritto} = \frac{(1) \text{ Patrimonio disponibile} \times (2) \sum \text{Retribuzioni} \times \text{anzianità di ogni singolo iscritto}}{(3) \sum \text{Retribuzioni} \times \text{anzianità di tutti gli iscritti}}$$

dove:

- (1) il patrimonio disponibile è dato dalle consistenze patrimoniali della Cassa di Previdenza alla data dell'1/1/1998, dedotte le riserve matematiche calcolate in sede di redazione del bilancio tecnico necessarie per garantire il pagamento fino ad esaurimento delle prestazioni in essere a favore dei pensionati risultanti tali alla data del 30 giugno 1998, nonché dei loro superstiti aventi diritto. I beni immobili risultanti nel patrimonio di cui sopra sono valutati in base al presumibile valore di realizzo al 31/12/1997 determinato con criteri prudenziali; le partecipazioni immobiliari sono valutate in base ai patrimoni netti delle singole società, risultanti dai bilanci alla data del 31/12/1997, rettificati per effetto della valutazione degli immobili secondo il presumibile valore di realizzo determinato con criteri prudenziali e al netto degli oneri di legge.





(2) la sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto è data dalla somma dei prodotti, per ogni iscritto, delle retribuzioni aziendali in atto al 1° gennaio 1998 moltiplicate per l'anzianità di servizio effettivo di ruolo relativa alla permanenza in ogni categoria e grado. Le retribuzioni sono calcolate sulla base delle sole tabelle aziendali degli stipendi mensili e delle indennità pensionabili previste per tutti i lavoratori nell'ambito di ogni categoria e grado tempo per tempo ricoperti dall'assunzione in servizio presso la Cassa di Risparmio fino al 31/12/1997 e con la classe tabellare corrispondente a quella immediatamente precedente al grado o categoria superiore; la retribuzione al 31/12/1997 corrisponde a quella pensionabile a norma dello Statuto della Cassa di Previdenza.

La sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto, come sopra determinata, viene moltiplicata per i coefficienti di cui alla tabella allegata al presente accordo, individuati in relazione all'anzianità di servizio effettivo di ruolo presso la Cassa di Risparmio al 31/12/1997 (la frazione di anno superiore al semestre si computa come anno intero e si trascura la frazione fino al semestre).

Per le anzianità diverse dal servizio effettivo di ruolo presso la Cassa di Risparmio, coperte da contribuzione figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e per le anzianità in ogni caso riconosciute utili nell'ordinamento della Cassa di Previdenza, e di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 357/90, quale retribuzione utile ai fini della sommatoria di cui sopra è adottata quella pensionabile a norma dello Statuto della Cassa di Previdenza in atto al 31 dicembre 1997. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in proporzione alla durata dell'attività lavorativa rispetto all'orario ordinario previsto dai contratti di lavoro per i lavoratori a tempo pieno con riferimento alla retribuzione intera.

(3) la sommatoria delle retribuzioni di tutti gli iscritti è data dalla somma dei prodotti di ogni singolo iscritto di cui al precedente punto (2).

La Sezione a prestazione definita continuerà ad operare nei confronti del personale in quiescenza fino ad esaurimento della collettività, secondo le norme dello Statuto della Cassa di Previdenza. Per il finanziamento di tale Sezione non potranno in alcun modo essere utilizzate le risorse accreditate alla sezione a contribuzione definita.

A series of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, some being more legible and others more stylized or scribbled.



#### Articolo 4 - FIP


Con riferimento al 1° gennaio 1998, analogamente a quanto convenuto per la Cassa di Previdenza e sempre limitatamente al personale assunto precedentemente all'1/1/1991 ed in servizio alla data del 30 giugno 1998, si procede alla trasformazione dell'attuale regime a prestazioni definite di cui al regolamento disciplinante il FIP in un regime a contribuzione definita con una dotazione iniziale aggiuntiva rispetto a quella determinata a norma del precedente articolo 3.

I criteri e le modalità di definizione delle dotazioni iniziali individuali sono analoghe a quelle stabilite al precedente articolo 3 (con riferimento al patrimonio del FIP al netto delle riserve matematiche per i titolari di pensione), fatta eccezione per le anzianità diverse dal servizio effettivo di ruolo delle quali non si tiene conto per la formazione delle basi di calcolo degli importi medesimi.

Le dotazioni iniziali di cui al presente articolo formano, a tutti gli effetti previsti dal presente accordo, una posizione unitaria e inscindibile insieme con le dotazioni iniziali previste dal precedente art. 3 per la Cassa di Previdenza. A tal fine, qualora la dotazione iniziale complessiva (Cassa di Previdenza e FIP) dei lavoratori che conseguano entro il 31/12/1998 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla disciplina dell'a.g.o. per il diritto alla pensione (compresi coloro che possono accedere alla pensione a far tempo dall'1/4/1999) risulti inferiore alle prestazioni integrative ed aggiuntive già previste dalla Cassa di Previdenza e dal FIP, trasformate in capitale (ipotizzando la cessazione dal servizio al 31/12/1997) con le rispettive tavole di conversione, la dotazione stessa verrà adeguata all'importo complessivo di dette prestazioni.

La Cassa di Risparmio si impegna a trasferire alla Cassa di Previdenza il patrimonio del FIP, relativo alla compagine del personale assunto fino al 31/12/1990 e dei pensionati, risultante alla data del 30/11/1998 comprensivo dei contributi versati nel 1998 e dei relativi rendimenti maturati dal 1° gennaio 1998. A seguito di ciò:

- gli importi individuati ai sensi del presente articolo saranno accreditati sui conti individuali della sezione a contribuzione definita istituita presso la Cassa di Previdenza con i criteri di cui all'art. 3 e con le modalità e termini che saranno definiti con successivo accordo, come da art. 7;
- le attuali prestazioni definite erogate dal FIP per il personale in quiescenza continueranno ad essere erogate ai beneficiari da parte della Cassa di Previdenza, fino ad esaurimento della collettività, in base alle normative che verranno definite tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e la Cassa di Risparmio, normative che costituiranno una apposita sezione dello Statuto della Cassa di Previdenza. Fra dette normative potrà essere prevista la facoltà da parte dei già pensionati di rinunciare alla rendita in pagamento a fronte della corresponsione di



un capitale una tantum secondo criteri da determinarsi. Tale operazione sarà definita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Padova secondo procedura legale.

#### Articolo 5 - Finanziamento

Il regime a contribuzione definita viene complessivamente finanziato mediante:

- a) un contributo mensile a carico della Cassa di Risparmio nella misura del 5,202% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi del vigente Regolamento del FIP e del vigente Statuto della Cassa di Previdenza;
- b) un contributo mensile minimo obbligatorio a carico del dipendente pari allo 0,612% calcolato sulla retribuzione pensionabile di cui sopra.

A decorrere da 1/1/1999 viene data facoltà al dipendente di modificare, in aumento, la propria contribuzione obbligatoria secondo le seguenti fasce, con effetto dall'inizio di ogni anno:

1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4%.


Ai fini di cui sopra il dipendente deve dare comunicazione scritta entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

- c) la quota annuale di accantonamento del TFR (retribuzione annua utile ai fini del TFR divisa per 13,5 al netto della contribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 legge n. 297/82 e successive modificazioni e integrazioni) per i dipendenti assunti successivamente al 18/5/1976, che ne facciano esplicita richiesta;
- d) i proventi netti annui derivanti dagli investimenti del patrimonio della Sezione a contribuzione definita.

#### Note a Verbale

Le Parti si riservano, in sede di definizione delle normative di cui all'art. 7 del presente Accordo:

- 1. di esaminare l'ipotesi di adottare una diversa retribuzione annua quale base di calcolo del contributo mensile di cui alle lett. a) e b) del presente articolo;





2. di approfondire, con riferimento alla lett. b) del presente articolo, la possibilità di elevare l'aliquota contributiva massima ivi prevista nonché la possibilità di successive variazioni in diminuzione delle aliquote stesse;
3. di esaminare le modalità ed i criteri per la costituzione di apposite poste contabili ai fini dell'imputazione di plusvalenze/minusvalenze patrimoniali alle diverse Sezioni.

#### **Articolo 6 - Prestazioni della Sezione a contribuzione definita**

Ciascun dipendente, al momento della cessazione dal servizio, potrà disporre di una prestazione in forma di capitale, ovvero di rendita, ovvero in forma mista capitale-rendita, secondo il montante risultante sul proprio conto individuale.

Alle prestazioni erogate sotto forma di rendita si provvederà mediante convenzione con impresa assicuratrice.


Per i casi in cui vi sia liquidazione da parte dell'a.g.o. dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione ordinaria di inabilità e il lavoratore risolve il rapporto di lavoro con la Cassa di Risparmio, nonché per i casi di decesso del dipendente, verranno stipulate polizze assicurative che consentano adeguata copertura per tali eventi. Il premio annuo a favore della impresa assicuratrice necessario per garantire tali prestazioni costituirà un costo a carico della sezione a contribuzione definita.

#### **Articolo 7 - Norme di attuazione**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, per la confluenza del FIP nella Cassa di Previdenza, viene prevista una fase transitoria, decorrente dall'1/1/1998 e fino al termine, di massima, del 31/12/1998.

In tale fase le Parti, rappresentate, oltre che dalla Cassa di Risparmio, da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del presente accordo nonché dagli amministratori e sindaci eletti negli organi collegiali della Cassa di Previdenza in rappresentanza del personale in servizio, provvederanno:

- A. all'individuazione, all'interno tanto della Cassa di Previdenza quanto del FIP, delle quote di patrimonio espresse in attività finanziarie e in attività immobiliari spettanti alla Sezione a contribuzione definita e alle Sezioni a prestazione definita. Tale individuazione avverrà sulla





base del rapporto proporzionale esistente fra le diverse sezioni in relazione all'intero patrimonio dei fondi con criteri e modalità che verranno successivamente definiti. Nel periodo transitorio si procederà all'attribuzione dei rendimenti patrimoniali dei singoli fondi in misura proporzionale al rapporto fra le diverse sezioni di cui si compongono, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza;

B. all'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'unificazione dei patrimoni afferenti alle sezioni a contribuzione definita della Cassa di Previdenza e del FIP;

C. alla definizione del nuovo Statuto della Cassa di Previdenza, coerentemente con le clausole contrattuali di cui al presente accordo ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili nel caso tenuto conto della qualità di forma pensionistica preesistente di ciascuno dei due fondi e della configurazione dei destinatari come "vecchi iscritti", prevedendo:

- tre separate quote di patrimonio e tre separate sezioni per quanto attiene a prestazioni, finanziamento, gestione e norme transitorie rispettivamente per:

- la compagine dei già pensionati della Cassa di Previdenza;
- la compagine dei già pensionati del FIP;
- la compagine degli aventi diritto a contribuzione definita, con posizione unitaria delle dotazioni iniziali della Cassa di Previdenza e del FIP;

- la riformulazione delle finalità del Fondo;


- le prestazioni di invalidità e premorienza di cui all'art. 6 del presente accordo;

- il mantenimento della garanzia sussidiaria della Cassa di Risparmio esclusivamente alle sole obbligazioni dei già pensionati della Cassa di Previdenza e dei lavoratori di cui al successivo alinea limitatamente alla Cassa di Previdenza;

- la possibilità di opzione per il trattamento preesistente per i lavoratori che conseguano entro il 31/12/1998 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla disciplina dell'a.g.o. per il diritto alla pensione (compresi coloro che possono accedere alla pensione a far tempo dall'1/4/1999), da esercitarsi a pena di decadenza entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Cassa di Previdenza.

Per coloro che opteranno per il trattamento preesistente le relative contribuzioni, fino alla data di pensionamento, confluiranno nella Sezione a prestazioni definite del FIP;

- l'applicazione alle pensioni indirette e di invalidità/inabilità intervenute dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998 delle normative in vigore precedentemente alla attuale trasformazione;



- le modalità di definizione delle domande di ricongiunzione ai fini della determinazione della dotazione iniziale presentate dagli iscritti alla Cassa di Previdenza entro il 31/12/1990 e non ancora perfezionate.

Le Parti si danno atto che, per effetto del presente accordo, l'Allegato C) dell'Accordo 9/10/1997 concernente la contribuzione a carico della Cassa di Risparmio per il finanziamento dei trattamenti previdenziali integrativi è abrogato.




Il presente Accordo ed il nuovo testo dello Statuto verranno trasmessi al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per le decisioni e gli adempimenti allo stesso spettanti.

Il presente accordo e la relativa tabella allegata costituiscono parte integrante della disciplina del rapporto di lavoro prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti Integrativi Aziendali nel tempo vigenti per i dipendenti del ruolo credito della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a..

Per la Cassa di Risparmio di Padova e  
Rovigo S.p.a:



Per le Rappresentanze Sindacali Aziendali del  
Personale della Cassa di Risparmio di Padova e  
Rovigo S.p.a

- FABI 
- FIBA/Cisl 
- FISAC/Cgil 
- UIL C.A. 
- SINDIRCASSE 



ACCORDO 30/06/98 - ART. 3

TABELLA

Anzianità di servizio	coefficienti
6	1,000
7	1,003
8	1,007
9	1,010
10	1,014
11	1,017
12	1,021
13	1,025
14	1,029
15	1,033
16	1,037
17	1,041
18	1,046
19	1,051
20	1,056
21	1,061
22	1,066
23	1,072
24	1,078
25	1,085
26	1,092
27	1,100
28	1,108
29	1,117
30	1,126
31	1,136
32	1,147
33	1,160
34	1,173
35	1,188
36	1,204
37	1,221
38	1,241
39	1,263
40	1,287

Le Parti si riservano di verificare eventuali errori che dovessero riscontrarsi in fase di definitiva quantificazione delle dotazioni iniziali ed adottare idonei provvedimenti.